

# 730, Unico 2016 e Studi di settore

Pillole di aggiornamento

N. 92

16.09.2016

## Ravvedimento delle imposte dirette: saldo 2015 e I° acconto 2016

A cura di Pasquale Pirone

**Categoria:** Versamenti  
**Sottocategoria:** Ravvedimento

Nella presente fiscal si illustrano le regole da seguire connesse al ravvedimento operoso delle imposte dirette (saldo 2015 e I° acconto 2016), per coloro che non hanno eseguito i versamenti entro il termine di scadenza ordinario, alla luce anche della proroga dei termini concessa per alcune categorie di contribuenti.

**OGGETTO**

Il ravvedimento dell'omesso/insufficiente versamento del saldo 2015 e del I° acconto 2016

**CATEGORIA**

Versamenti – Ravvedimento

**ADEMPIMENTO DI**

Versamento imposte dirette

**RIFERIMENTO**

**DESCRIZIONE/**

L'IRPEF, le addizionali regionale e comunale, l'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive (es. regime di vantaggio e regime forfettario, cedolare secca, ecc.)

**CONTENUTO**

prevedono le seguenti (ordinarie) scadenze:

- ⇒ Saldo 2015 e I° acconto 2016 – 16 giugno (o entro i successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%), con possibilità di rateizzo al massimo fino a novembre;
- ⇒ II° o unico acconto 2016 – 30 novembre 2016 (senza alcuna possibilità di rateizzo).

Con il DCPM del 15 giugno 2016 (pubblicato sulla G.U. del 16 giugno), fu ufficializzata la **proroga** dal 16 giugno al 6 luglio 2016 del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.


In particolare, per tali soggetti:

- ⇒ il termine ordinario è slittato dal 16 giugno al 6 luglio;
- ⇒ i versamenti eseguiti nel periodo 7 luglio – 22 agosto sono soggetti alla sola maggiorazione dello 0,40%.

<b>Contribuenti soggetti a proroga</b>	
<b>Contribuenti</b>	<b>Note</b>
<i>Esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore.</i>	Non possono fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/compensi 2015 superiori a € 5.164.569 ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare i relativi modelli
<i>Contribuenti che partecipano a società che applicano gli studi di settore e contribuenti che partecipano ad associazioni e imprese soggette a studi di settore.</i>	Si tratta dei collaboratori d'impresa familiare; soci di società di persone; soci di associazioni professionali; soci di società di capitali "trasparenti".
<i>Soggetti esclusi da studi di settore (regime di vantaggio e regime forfettario).</i>	
<i>Soggetti per i quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore.</i>	Restano esclusi dalla proroga coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 compresi chi ha ricavi tra € 5.164.569 e 7 milioni – codice 3

**Contribuenti esclusi dalla proroga**

<b>Contribuenti</b>	<b>Note</b>
<i>Soggetti non titolari di Partita Iva.</i>	Per tali soggetti le scadenze per il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 restano quella del 16 giugno 2016 o 18 luglio (con maggiorazione dello 0,40%).
<i>Soggetti per il cui codice attività non sono previsti studi di settore.</i>	
<i>Soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d'impresa/lavoro autonomo (per esempio società/imprenditori titolari di reddito agrario).</i>	
<i>Soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.</i>	



**Soggetti esclusi da proroga**

**TERMINE ORDINARIO**  
(Saldo 2015 e 1° acconto 2016)


**16 giugno 2016**



**TERMINE ULTERIORE**

**17/06/2016 – 18/07/2016 (poiché il 16/07 è sabato)**

**Con applicazione della maggiorazione dello 0,40% calcolata sull'importo dovuto**



Per le società che approvano il bilancio, invece, per effetto della proroga, occorre tener presente le seguenti scadenze:

TERMINI VERSAMENTO SOCIETÀ (Saldo 2015 e 1° acconto 2016)		
Ipotesi	Termini ordinari	Proroga
<i>Società che hanno approvato il bilancio entro il 29 aprile 2016 (non il 30 aprile perché il 2016 è bisestile)</i>	16 giugno o 18 luglio (con maggiorazione)	(6 luglio o 22 agosto con maggiorazione)
<i>Società che hanno approvato il bilancio oltre il 29 aprile ma entro il mese di maggio 2016</i>	16 giugno o 18 luglio (con maggiorazione)	(6 luglio o 22 agosto con maggiorazione)
<i>Società che approvano il bilancio dopo maggio ma entro il 28 giugno 2016</i>	18 luglio o 22 agosto (con maggiorazione)	Per esse la proroga non ha efficacia poiché già i termini ordinari prevedono scadenza 18 luglio o 22 agosto (con maggiorazione)

**PROSPETTI DI  
RATEIZZO DAL  
SALDO 2015 E I°  
ACCONTO 2016**

Di seguito si fornisce un prospetto di rateizzo con le relative scadenze del saldo 2015 e I° acconto 2016, sia per i soggetti interessati dalla proroga sia per coloro che non sono beneficiari della proroga.

**SOGGETTI BENEFICIARI DELLA PROROGA**

**Rateizzo al 6  
luglio 2016**

Si rateizza l'imposta dovuta, senza applicare nessuna maggiorazione.

- 1° rata – 06/07
- 2° rata – 18/07
- 3° rata – 22/08
- 4° rata – 16/09
- 5° rata – 17/10
- 6° rata – 16/11

**Rateizzo al 22  
agosto**

Si rateizza l'imposta dovuta maggiorata dello 0,40%.

- 1° rata – 22/08
- 2° rata – 16/09
- 3° rata – 17/10
- 4° rata – 16/11

**SOGGETTI NON BENEFICIARI DELLA PROROGA**

**Rateizzo al 16  
giugno 2016**

Si rateizza l'imposta dovuta, senza applicare nessuna maggiorazione.

- 1° rata – 16/06
- 2° rata – 30/06
- 3° rata – 22/08
- 4° rata – 31/08
- 5° rata – 30/09
- 6° rata – 31/10
- 7° rata – 30/11

Rateizzo al 18  
luglio 2016

Si rateizza l'imposta dovuta  
aumentata della maggiorazione.

- 1° rata – 18/07
- 2° rata – 22/08
- 3° rata – 31/08
- 4° rata – 30/09
- 5° rata – 31/10
- 6° rata – 30/11

In merito al II° o unico acconto 2016, il termine di versamento resta lo stesso sia per i soggetti beneficiari della proroga sia per quelli esclusi, ossia il 30/11/2016 (senza alcuna possibilità di rateizzo).

## IL RAVVEDIMENTO (ESEMPI PRATICI)

I soggetti che omettono il versamento (o eseguono il versamento in maniera insufficiente) alle scadenze ordinarie possono rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997.

Si intuisce, che il ravvedimento troverà applicazione a decorrere dal giorno successivo al termine di versamento previsto con la maggiorazione dello 0,40% (o dal giorno successivo alla scadenza della rata, nel caso in cui si sia optato per la rateizzazione).



Esempio

Un contribuente interessato dalla proroga ha ommesso il versamento (nessuna scelta di rateizzo) del saldo IRPEF 2015 al 6 luglio decidendo di versare il 10 agosto. In tal caso non si applica il ravvedimento, ma egli poteva eseguire il versamento dell'imposta comprensiva della maggiorazione dello 0,40%, senza applicare, dunque, alcuna sanzione. Qualora, egli abbia ommesso il versamento entro il 22 agosto, allora, dal giorno 23/08, potrà rimediare applicando la sanzione prevista per il ravvedimento operoso (oltre gli interessi).

La tabella successiva riepiloga la sanzione dovuta in applicazione delle diverse forme di ravvedimento previste dal legislatore.

Tipologia	Regolarizzazione	Sanzione
<b>Ravvedimento sprint</b>	Entro i primi 14 giorni.	0,1% per ciascun giorno di ritardo
<b>Ravvedimento breve</b>	Oltre i 14 giorni ma entro 30 giorni.	1,5%
<b>Ravvedimento intermedio</b>	Oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni.	1,67%
<b>Ravvedimento lungo</b>	Oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione dichiarazione relativa anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.	3,75%
<b>Ravvedimento lunghissimo</b>	Entro il termine presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.	4,29%
	Oltre il termine per la presentazione dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.	5%
<b>Ravvedimento posto pvc</b>	Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (Processo verbale di constatazione).	6%

Di seguito, invece, si riporta il dettaglio del periodo (di ravvedimento) in cui sono applicabili le predette sanzioni (versamento saldo 2015 e 1° acconto 2016, senza rateizzo).

**Beneficiari  
proroga**

- 23/08 – 05/09 (sanzione 0,1% per goni giorni di ritardo)
- 06/09 – 21/09 (sanzione 1,5%)
- 22/09 – 21/11 (sanzione 1,67%)
- Entro il 30/09/2017 (sanzione 3,75%)
- Oltre il 30/09/2017 ma entro il 30/09/2018 (sanzione 4,29%)
- Oltre il 30/09/2018 (sanzione 5%)
- post constatazione della violazione nel PVC (sanzione 6%)

**NON  
beneficiari  
proroga**

- 19/07 – 01/08 (sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo)
- 02/08 – 17/08 (sanzione 1,5%)
- 18/08 – 17/10 (sanzione 1,67%)
- Entro il 30/09/2017 (sanzione 3,75%)
- Oltre il 30/09/2017 ma entro il 30/09/2018 (sanzione 4,29%)
- Oltre il 30/09/2018 (sanzione 5%)
- regolarizzazione dopo la constatazione della violazione nel PVC (sanzione 6%)



Esempio

Il sig. Rossi, ditta individuale (interessato dalla proroga) omette di versare, entro il 22 agosto, il saldo IRPEF 2015 di euro 1.200 euro. Egli decide di ravvedersi il giorno 20 settembre.

In tal caso egli dovrà versare l'imposta di 1.200 euro (maggiorata dello 0,40%), oltre sanzione (1,5%) ed interessi al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.

Dunque:

- ⇒ imposta dovuta = 1.204,80
- ⇒ sanzione =  $1.204,80 \times 1,5\% = 18,07$
- ⇒ interessi =  $[(1.204,80 \times 0,2\%) / 365 \times 29 \text{ giorni}] = 0,19$



Il modello F24 da utilizzare per il versamento è così compilato:

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mesis rif.	anno di riserimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	4001	0101	2015	1 2 0 4 8 0	
RITENUTE ALLA FONTE	8901		2015	1 8 0 7	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1989		2015	0 1 9	
<b>TOTALE A</b>				<b>1 2 2 3 0 6 B</b>	<b>SALDO (A-B)</b>

**CHECK  
LIST**

<b>Dati del contribuente</b>	
<b>Soggetto non interessati da proroga</b>	<input type="checkbox"/> Versamento eseguito entro il 16 giugno  <input type="checkbox"/> Versamento eseguito entro il 18 luglio (con maggiorazione 0,40%)  <input type="checkbox"/> Versamento non eseguito eseguito il 18 luglio (occorre ravvedersi)
<b>Soggetti interessati da proroga</b>	<input type="checkbox"/> Versamento eseguito entro il 6 luglio  <input type="checkbox"/> Versamento eseguito entro il 22 agosto (con maggiorazione 0,40%)  <input type="checkbox"/> Versamento non eseguito entro il 22 agosto (occorre ravvedersi)
<b>Tipologia di ravvedimento (sanzione)</b>	<input type="checkbox"/> sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo (entro i primi 14 giorni)  <input type="checkbox"/> sanzione 1,5% (entro 30 giorni)  <input type="checkbox"/> sanzione 1,67% (entro 90 giorni)  <input type="checkbox"/> sanzione 3,75% (entro il 30/09/2017)  <input type="checkbox"/> sanzione 4,29% (oltre il 30/09/2017 ma entro il

	30/09/2018)  <input type="checkbox"/> sanzione 5% (oltre il 30/09/2018)  <input type="checkbox"/> sanzione 6% (post constatazione della violazione nel PVC (sanzione 6%)
<b>Scelta per il rateizzo</b>	<input type="checkbox"/> SI (scegliere il numero di rate)  <input type="checkbox"/> NO

- Riproduzione riservata -